

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA

ASSICURATIVA PER IL TRIENNIO 2018/2020

TRA

L'Amministrazione Comunale di Novate Milanese con sede in Via Vittorio Veneto

18, C.F. e P.I. 02032910156, rappresentata da legitti-

matO alla stipulazione del presente contratto, di seguito Ente

E

..... con sede in Via

..... C.F. e P.I., di seguito Società

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

L'incarico viene conferito in conformità alla determinazione n° del

.....

Art. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Novate Milanese affida alla Società l'incarico

per l'esecuzione delle attività meglio dettagliate nell'allegato 1 al presente disciplina-

re, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, costituito da ...pagine, in cui

viene definito l'ambito operativo della consulenza.

La Società è tenuta a fornire risposte ai quesiti formulati dall'Ente, in forma telefonica

o scritta, senza limitazione di numero, da rendere entro tre giorni dalla loro formula-

zione.

Su richiesta dell'Ente, le attività di cui ai commi precedenti, potranno essere estese

alle Società Partecipate o Controllate dall'Amministrazione comunale.

Entro il 30 settembre di ogni anno di durata dell'incarico, la Società dovrà elaborare

una relazione attestante le attività svolte.

Art. 2 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'INCARICO

Le consulenze, ove non specificato, dovranno essere rese per iscritto, anche tramite posta elettronica, entro il termine di tre giorni dalla richiesta formulata dai competenti uffici dell'Ente.

L'attività di consulenza e assistenza potrà realizzarsi sia presso la Sede Comunale che mediante risposte telefoniche o a mezzo posta elettronica.

Il Comune provvederà a rendere disponibile, per le prestazioni oggetto della consulenza, tutto il materiale presente presso i propri uffici che si renderà utile e necessario.

Art. 3 – DURATA DELL'INCARICO

Il presente incarico ha durata di tre anni a partire dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020 ed avrà ad oggetto gli adempimenti previsti dall'articolo 1 del presente disciplinare afferenti alle tre annualità.

Il presente contratto non potrà essere ceduto, nemmeno in parte, a terzi.

Art. 4 – CORRISPETTIVO DELL'INCARICO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il compenso del presente incarico è fissato in un importo annuo di €omnicomprensivo.

Il corrispettivo sarà pagato a presentazione di regolare fattura, in rata annuale, previa presentazione della relazione di cui al comma 4 dell'articolo 1) e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC (Documento unico regolarità contributiva) in corso di validità, con accredito su conto corrente comunicato dalla Società.

Art. 5 – TRACCIABILITÀ

Il presente incarico di collaborazione assegnato ai sensi dell'art. 7 comma 6 del decreto n. 165/2001 non è sottoposto all'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 136/2010 come definito dalla determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti

Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136” paragrafo 3.12 “Incarichi di collaborazione”.

Art. 6 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, l’Amministrazione invierà alla Società, tramite posta elettronica certificata, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione.

Se la Società non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., fatta salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l’Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Si procederà, altresì, alla risoluzione del contratto, a prescindere dalla fissazione di un termine di costituzione in mora, nei seguenti casi:

- applicazione di tre penali nel corso di esecuzione dell’incarico
- qualora si verifichi situazione di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa della società
- qualora si verifichi frode nell’esecuzione del servizio
- qualora si verifichi l’inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui all’art. 8 “Rispetto della Privacy”.

Art. 7 - RECESSO DELLE PARTI E PENALI

L’Ente ha la possibilità di recedere dal contratto in qualunque momento per ragioni di interesse pubblico, qualora la prestazione non sia stata resa secondo le condizioni, le modalità e i tempi previsti nel presente contratto, dando un preavviso mediante posta elettronica certificata, di almeno 60 giorni, rimborsando alla società il compenso ridotto in proporzione alla prestazione eseguita.

La Società potrà recedere dal contratto solo per giusta causa e comunque, dovrà esercitare tale diritto in modo da evitare qualsiasi pregiudizio all'amministrazione, dandone un preavviso di almeno 60 giorni. In caso di recesso sarà applicata una penale di € 500,00.

In caso di inadempimento degli obblighi specificati nell'articolo 1, l'Amministrazione applicherà una penale fino a € 100,00 sulla base della valutazione della gravità dell'omissione o dell'irregolare o inesatto adempimento.

Con riferimento alla relazione di cui all'art. 1 comma 4 verrà applicata una penale di €. 100,00 in caso di ritardo rispetto ai tempi prefissati.

Le infrazioni saranno accertate in contraddittorio con la Società.

L'importo della penale sarà trattenuto dal corrispettivo di cui all'articolo 4.

Art. 8 – RISPETTO DELLA PRIVACY

La Società si impegna a mantenere la riservatezza ed il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti le notizie di cui viene a conoscenza durante l'espletamento dei compiti inerenti il presente incarico, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

L'Amministrazione tratta i dati ad essa forniti esclusivamente per l'esecuzione del servizio e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati a principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal D. Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Art. 9 – CONTROVERSIE

Per le eventuali contestazioni e/o interpretazioni connesse al presente contratto le parti si impegnano ad adire il Tribunale di Milano.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si rinvia alle disposizioni del Codice Civile o ad altre leggi che risultino applicabili.

Art. 10 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente disciplinare è costituito da n.articoli, da n. 1 allegato e consta complessivamente di n. pagine, firmate dalle Parti per accordo, accettazione e benessere.

Ai fini fiscali si precisa che i corrispettivi di cui al presente disciplinare sono soggetti ad IVA e, pertanto tale contratto sarà registrato solo in caso d'uso a tassa fissa ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 2 e 40 del D.P.R. 131/1986.

Le spese di registrazione del presente atto, in caso d'uso, (bolli, imposta di registro, ecc.) sono ad esclusivo carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto il

Per il Comune di Novate Milanese

Per la Società